

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

INDICE		PAG.
Congedo:	PAG.	
PRESIDENTE	91	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	92	
Per la nomina del nuovo Presidente:		
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	92	
PRESIDENTE	92	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
MAROTTA VINCENZO e ZANIBELLI: Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. (339);		
GALASSO ed altri: modifica della legge 39 aprile 1949, contenente norme sul collocamento e l'assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati. (332)	92	
PRESIDENTE	92, 93, 97, 98, 99, 100	
GITTI, <i>Relatore</i>	92	
GALASSO	93, 95, 96, 98, 99, 100	
MAROTTA VINCENZO	94, 99	
REPOSSI	95	
ZANIBELLI	95, 96, 99	
MAGNANI	96	
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	97, 99, 100	
MAGLIETTA	98, 99	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere (350);		
TOGNONI ed altri: riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (363)	100	
PRESIDENTE	100, 101, 102, 103	
TOGNONI	101, 102, 103	
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	101	
MAGLIETTA	102, 103	
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	102, 103	
BETTOLI	102	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	103	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,45.		
GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Congedo.		
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferioli.		

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la direzione della proposta di legge all'ordine del giorno della odierna seduta i deputati Mazzoni e Romagnoli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Togni e Calasso. Comunico, altresì, che interviene alle sedute il deputato Marotta Vincenzo, presentatore di una delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Per la nomina del nuovo Presidente.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei formulare, a nome del Governo che qui rappresento, un cordiale augurio al nuovo Presidente e alla nuova presidenza di questa Commissione. Porto anche il particolare saluto dell'onorevole Ministro del lavoro, il quale non ha potuto essere presente stamane a questa seduta, come avrebbe desiderato, in coincidenza con l'inizio di attività da parte della nuova presidenza della Commissione Lavoro. Esprimo questi sentimenti assicurando nel contempo la piena, fattiva collaborazione del Governo, per tutta l'opera che questa Commissione andrà a svolgere.

PRESIDENTE. Il Presidente non soltanto ringrazia personalmente il rappresentante del Governo e il Ministro del lavoro per questo saluto che ha voluto far giungere in questa occasione, ma ricambia con affetto e con stima questo sentimento. E, dal momento che l'onorevole Sottosegretario di Stato, che qui rappresenta oggi il Governo, ha sentito il bisogno di assicurare la piena collaborazione del Ministero del lavoro, altrettanto facciamo noi, Commissione Lavoro della Camera, nei riguardi del Governo. Bisogna però che le due volontà s'intendano per fare, di comune accordo, l'interesse dei lavoratori che tutti serviamo.

Passiamo, ora, allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Zanibelli: Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (339) e dei deputati Calasso ed altri: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente norme sul collocamento e l'assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati (332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: n. 339, d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e

Zanibelli: « Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » e, n. 332, d'iniziativa dei deputati Calasso, Bei Ciufoli Adele, Monasterio, Nicoletto, Caponi, Viviani Luciana, Cinciari Rodano Maria Lisa, Angelini Ludovico, Romeo, Maglietta, Sciorilli Borrelli, Grezzi, Bianco, Vidali, Ferrari Francesco, Ambrosini, Granati, Grifone, Francavilla, Magno: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente norme sul collocamento e l'assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati.

GITTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole colleghi, mi sembra ci sia ben poco da riferire da parte del relatore perché ambedue le proposte di legge in esame hanno in comune lo scopo di rimediare ad una situazione che si è venuta a determinare con l'emanazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabiliva la possibilità di erogare un sussidio straordinario di disoccupazione per i lavoratori involontariamente disoccupati e aventi determinati requisiti, mediante decreti ministeriali, e precisamente del Ministro del lavoro, in determinati casi, circostanze e zone.

Tra i requisiti richiesti per poter fruire del sussidio straordinario di disoccupazione vi è quello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 36 di detta legge, in base al quale il numero minimo di contributi versati, deve essere di cinque settimanali per gli operai e uno mensile per gli impiegati, alla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire il 6 giugno 1949. Ora, questa disposizione è venuta a creare una situazione di sperequazione tra coloro i quali hanno avuto la possibilità di essere assicurati, versando, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, i contributi richiesti, e coloro i quali, invece, questa possibilità non hanno potuto avere perché occupati per la prima volta dopo questa data del 6 giugno 1949. E, naturalmente, il numero di questi ultimi nel corso di questi nove anni è notevolmente aumentato.

In sostanza, con la legge che viene proposta, si tende a sanare questa ingiustizia, eliminando questa ingiustificata esclusione e, naturalmente, così facendo, mettere tutti in una posizione di parità di diritto, qualora si trovino nella stessa condizione.

Dicevo che le due proposte di legge in esame sono sostanzialmente eguali o quasi. Io mi riferisco anche alla discussione che abbiamo fatto quando si è trattato di richiederne l'assegnazione alla Commissione in sede legisla-

tiva. Ricordo che in quella circostanza anche da parte dell'onorevole Calasso si è insistito — questa è stata, almeno, la mia impressione nel corso della discussione allora svoltasi — nel sottolineare che il problema centrale, anche nella sua proposta di legge, era quello di arrivare a sanare questa situazione di disparità, pur avendo egli subordinato la soluzione a qualche altro problema secondario, in ordine d'importanza, rispetto al problema centrale.

Comunque, io, come relatore, riservandomi di rispondere, dopo la chiusura della discussione generale, con eventuali obiezioni, ritengo di dover fin d'ora invitare i colleghi ad approvare la proposta di legge n. 339 che, sicuramente, viene a sanare una situazione che è indispensabile correggere il più presto possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALASSO. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore per quanto concerne la parte centrale del problema che le proposte di legge tendono a risolvere. Si tratta di correggere il disposto di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, legge che col passare degli anni è divenuta insufficiente e praticamente esclude dal beneficio del sussidio straordinario di disoccupazione involontaria tutte le operaie, che sono state avviate al lavoro negli ultimi anni, dopo l'emanazione del decreto ministeriale del 27 marzo 1957, n. 125, nelle diverse provincie, e che, pur essendo regolarmente assicurate, non possono fruire del diritto al sussidio straordinario di disoccupazione perché sprovviste dei cinque contributi versati in data precedente alla emanazione della legge n. 264.

Siamo d'accordo, quindi, sul problema centrale. Non sono d'accordo, invece, per quanto riguarda le proposte che vengono fatte da parte degli onorevoli Marotta e Zanibelli per porre rimedio a questa insufficienza legislativa. Essi infatti propongono che, per assicurare il sussidio, anziché cinque contributi precedenti alla data di emanazione della legge n. 264, vengano richiesti cinque contributi settimanali per gli operai o un mensile per gli impiegati, nell'ultimo triennio precedente la data del decreto di concessione del sussidio straordinario.

Ora, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge riguarda principalmente le lavoratrici della foglia del tabacco. E, questa categoria, proprio in questi anni, durante i quali la legge n. 264 è divenuta insufficiente, ha visto ridursi sempre più il periodo lavora-

tivo, fino al punto che molte operaie a stento riescono ad ottenere un solo contributo assicurativo per ogni annata o ciclo annuale di lavorazione del prodotto. E, la colpa non è di queste operaie, in quanto la riduzione sempre più drastica del periodo lavorativo in questo settore di attività è intervenuta per effetto della progressiva diminuzione dell'ettaraggio del tabacco coltivato in Italia e, inoltre, perché, anziché un certo sistema di lavorazione, se ne è introdotto un altro, il « tongas », che ha ulteriormente ridotto del 50 per cento l'impiego di manodopera. Ora, noi abbiamo il dovere di ricordare che il coltivatore in questo caso non è un privato qualsiasi che per motivi di tornaconto ha ridotto l'attività della propria azienda. Perché il tabacco è genere di monopolio e, anche in fase di coltivazione, riguarda il monopolio e quindi lo Stato, il Governo.

Pertanto noi vorremmo che anzitutto la Commissione e poi anche il rappresentante del Governo riflettessero su questo dato di fatto.

Infine, per giustificare la richiesta di concessione del sussidio con un solo contributo settimanale per gli operai o uno mensile per gli impiegati, alla data di pubblicazione del decreto di concessione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 39 della legge n. 264, devo soltanto ricordare qui un precedente. Nel 1947, o fino ad allora, la stessa categoria percepiva il sussidio straordinario proprio con un solo contributo. Pertanto non si fa che chiedere, ora, il ripristino di una condizione che esisteva prima ancora dell'emanazione della legge 29 aprile 1949, n. 264.

È stato poi detto qui, da parte dello stesso onorevole relatore, che gli altri problemi sono secondari, marginali. È vero, sono marginali perché il problema centrale è quello, appunto, del sussidio straordinario, il cui principio è fissato nell'articolo 36 della legge n. 264. Ma, quando diciamo « marginali », non dimentichiamo che si tratta pur sempre di molte centinaia e anche migliaia di lavoratrici. E mi riferisco specialmente alle tabacchine iscritte negli elenchi anagrafici dell'agricoltura. La legge n. 264 fissa l'esclusione delle tabacchine iscritte in questi ultimi elenchi; le esclude dal beneficio del sussidio straordinario proprio perché iscritte in questi elenchi. Fino al 1954, presso il Ministero del lavoro, dove delegazioni di questa categoria di operaie si sono recate più volte, e non solo delegazioni del sindacato facente capo alla C.G.I.L., ma, mi sembra, anche delegazioni facenti capo alla C.I.S.L., i funzionari del Ministero si oppo-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

nevano all'estensione del sussidio straordinario per queste operaie. E poi, però, aggiungevano: non preoccupatevi, perché da un giorno all'altro interverrà il regolamento riguardante la concessione del sussidio ai lavoratori agricoli ed allora le tabacchine, oggi escluse perché iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il sussidio lo percepiranno comunque come avventizi in agricoltura!

Che cosa è, invece, avvenuto? Che, quando è stato pubblicato il regolamento riguardante l'indennità agricola, esso ha fissato la loro esclusione perché non raggiungevano una certa posizione assicurativa. Ora le tabacchine sono iscritte come avventizie in agricoltura, assicurate per tutte e due le attività, ma nell'assurda situazione di vedersi escluse dal sussidio straordinario come tabacchine perché iscritte, appunto, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e dalla indennità agricola, perché non raggiungono il minimo di contribuzione richiesto.

Ora, la Commissione e l'onorevole relatore non possono non riconoscere obiettivamente che occorre assolutamente sanare questa situazione modificando adeguatamente la legge in vigore. Si tratta di una situazione che è andata aggravandosi in questi ultimi anni. Ma, io penso che la Commissione possa anche trovarsi d'accordo con noi circa la necessità di regolarizzare la posizione in cui vengono a trovarsi queste lavoratrici iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura. Non è infatti possibile ammettere che queste operaie-tabacchine avventizie in agricoltura, assicurate per tutte e due le attività, continuino ad essere escluse dall'uno e dall'altro beneficio.

Infine, vi è la posizione dei pensionati.

La legge n. 264 trattando delle esclusioni stabilisce anche la incompatibilità del sussidio straordinario di disoccupazione con il godimento di una qualsiasi pensione. Ne consegue che anche coloro che godono di una modesta pensione di reversibilità, insufficiente per fronteggiare le più indispensabili necessità della vita, non possono percepire il sussidio di disoccupazione, qualora rimangano senza lavoro.

Riporto, a questo riguardo, un ragionamento che fanno le operaie per questo aspetto della questione che non possiamo ignorare.

Dicono queste operaie: una tabacchina che ha il marito vivente, il quale porta in casa ogni giorno il reddito del suo lavoro, percepisce il sussidio di disoccupazione; chi, invece, ha perduto il marito e invece del suo reddito di lavoro, percepisce 4 o 5 mila lire

mensili, per la pensione di reversibilità, viene esclusa dal beneficio del sussidio.

Chiediamo che queste operaie che godono della pensione di reversibilità per il marito defunto siano ammesse, in modifica alla legge n. 264, al beneficio del sussidio straordinario.

L'onorevole presidente mi ha raccomandato di essere breve; d'altra parte anche a volermi diffondere ancora non farei che ripetere e non credo sia il caso perché riconosco, come tutti, che è urgente provvedere e mi auguro che la Commissione alla unanimità voglia accogliere le proposte da me avanzate per gli aspetti marginali, insieme alla proposta principale.

MAROTTA VINCENZO. Parlerò brevemente per spiegare per quali motivi abbiamo considerato in cinque, il numero dei contribuiti.

A parte il fatto che ci proponevamo di modificare il meno possibile la legge esistente, vi è una questione di fondo.

I decreti emanati in questi ultimi anni per la concessione del sussidio, contengono una clausola per cui bisogna aver effettuato, oltre tutto, nell'ultimo triennio, due campagne lavorative. Se si richiede il requisito di due campagne lavorative, una tabacchina che abbia un solo contributo, non ha possibilità di avere sussidio. Per questo motivo, abbiamo lasciato intatto il numero di 5 contribuiti, ma questo dei 5 contribuiti non è un motivo assoluto.

Per quanto riguarda le altre questioni cosiddette marginali, non possiamo che essere d'accordo in linea generale, ma la nostra preoccupazione è che ci troviamo di fronte ad una scadenza, che è stato convocato per domani il comitato ministeriale per la disoccupazione che deve provvedere alla emanazione dei decreti e che questo secondo e terzo punto delle proposte Calasso non sono stati sufficientemente elaborati nel senso che, per quanto riguarda le iscritte agli elenchi anagrafici, vi sono delle difficoltà; e per quanto riguarda la questione delle pensioni di reversibilità non solo vi sono delle difficoltà, ma mi consta che vi è un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale e pare che tale ricorso abbia serie probabilità di essere accolto. In tal modo il problema cesserebbe di esistere.

Sono poi favorevole all'articolo 3 della proposta di legge Calasso. Esso darà la possibilità di ottenere un più rapido iter, con la speranza che il Senato possa, nella entrante settimana, prendere una decisione.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

Il problema centrale rimane uno solo; quello dei cinque contribuiti.

Vorrei far osservare che non si tratta soltanto delle tabacchine ma si tratta di tutti i lavoratori, particolarmente dei lavoratori stagionali.

REPOSSI. Vorrei richiamare i principi per i quali a suo tempo, si giunse alla concessione del sussidio straordinario, che fu considerato come una forma di supplemento, speciale e transitoria, della ordinaria erogazione del sussidio di disoccupazione.

È quindi necessario guardare le cose in questa loro straordinarietà. Si trattava di un periodo transitorio, non di cosa permanente.

Due soli motivi possono avere una certa validità, uno di essi è stato detto dall'onorevole Calasso, ed è quello che riguarda le pensionate che, però, deve essere posto in maniera diversa.

Quando è stata approvata la legge n. 264 non si è tenuto conto della differenza di sostanza che, invece, esiste tra pensione diretta e pensione indiretta; la pensione diretta viene concessa in quanto, o per raggiunti limiti di età o per invalidità, non vi è nel soggetto la capacità lavorativa e se volessimo dare un sussidio di disoccupazione straordinario, in questo caso ciò sarebbe in contrasto con i motivi stessi della pensione.

CALASSO. Sono d'accordo.

REPOSSI. La questione della reversibilità, è diversa e va presa in buona considerazione. La pensione di reversibilità, infatti, deriva dalla morte del titolare ed è chiaro che essa non viene a incidere sulla capacità lavorativa o l'operosità personale del superstite, né sul suo effettivo stato di disoccupazione, che in questo caso non è dovuto né a cause accidentali (ad esempio, invalidità), né a cause naturali (limiti di età), ma da una effettiva mancanza obiettiva di lavoro.

La questione sollevata, ha quindi, in questo senso, una certa validità.

Così pure la questione dei 5 contribuenti o del contributo mensile, mantenendosi l'istituto del sussidio straordinario, può avere una certa validità. Al di là, però non si può andare senza toccare il sistema.

Vi è poi un'altra questione. Il sussidio di disoccupazione agli agricoltori divenne operante nel 1955 è quindi evidente che quando venne approvata la legge n. 264 la considerazione dei periodi, delle giornate fatte in agricoltura, non poteva essere tenuta presente anche agli effetti del sussidio di disoccupazione o di quello straordinario. È, quindi, evidente che

quando abbiamo fatto diventare operante il diritto al sussidio di disoccupazione in agricoltura, deve essere considerata valida anche la iscrizione agli elenchi anagrafici.

È anche questo un motivo che ha fondamento di verità.

ZANIBELLI. La portata del provvedimento è già stata ampiamente illustrata; non posso quindi che sottolineare l'importanza che riveste la materia che stiamo trattando nella quale noi stessi dobbiamo muoverci con una certa cautela, responsabili come siamo di questa gestione dei sussidi ordinari e straordinari di disoccupazione, se non vogliamo che a un certo momento il sistema previdenziale debba essere scardinato da questo sistema che ha, evidentemente, carattere di natura assistenziale.

Le osservazioni fatte dal collega Repossi e che si riferiscono alla natura originaria del sussidio di disoccupazione, mettono in evidenza come si adottò, nel 1949, questo provvedimento, proprio nella speranza che, con l'andare degli anni, la esigenza di erogare sussidi di disoccupazione, andasse scemando. Facciamo in modo — si disse — che, col passare degli anni, questa erogazione straordinaria di sussidi ai quali l'interessato assicurato non avrebbe diritto, in forza delle normali leggi per la prevenzione della disoccupazione, possa essere superata dalla realtà, che gli assicurati possano, con l'andar del tempo, trovare lavoro.

Il principio è esatto ma vi è una realtà, quella delle lavoratrici che uniche restano a beneficiare di questo sussidio nel campo della industria, le tabacchine. Il regime di lavorazione è tale, per cui non si potrà mai arrivare a far maturare quel numero di contribuiti che possono portare al sussidio ordinario di disoccupazione. Poiché le industrie provvedono al versamento dei contributi, non sembra lecito che l'industria sia caricata di un onere per il fondo gestione sussidio di disoccupazione, mentre praticamente, le lavoratrici interessate non possono mai godere di quel beneficio. Di qui la necessità del provvedimento proposto.

CALASSO. Domando se la preoccupazione dell'onorevole Zanibelli è quella del maggior gravame per il datore di lavoro.

ZANIBELLI. No. Dico che i datori di lavoro versano i contributi e le lavoratrici, per ragioni conseguenti al tipo di lavoro, non sono in grado di godere del sussidio ordinario; mi sembra quindi logico che dobbiamo adeguare il meccanismo del sussidio straordinario a questa esigenza, consentendo alle lavoratrici

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

di godere del sussidio di cui, altrimenti non potrebbero godere.

La modifica oggi ha il suo fondamento proprio tenendo conto della tipicità del lavoro e del tipo di lavorazione che si esercita con un determinato ciclo di natura stagionale.

L'onorevole Marotta ha già esposto le ragioni per le quali avevamo indicato il numero di 5 contributi. Se pensiamo a 5 settimane di lavoro nel triennio immediatamente precedente, ci rendiamo conto che il sussidio viene erogato a quelle lavoratrici che, proprio per una eccezionalità, sono riuscite a trovare occupazione nel settore interessato e quindi la norma rappresenta, evidentemente, un miglioramento notevole rispetto alla condizione prevista in precedenza.

Pregherei, però, l'onorevole Calasso, di non insistere sulle altre questioni perché, innegabilmente, ci muoviamo in una materia rimasta arenata da molto tempo, per opposizioni obiettive alla introduzione di queste modifiche alla legge n. 264; intralceremmo, altrimenti l'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda le lavoratrici della agricoltura, sono d'avviso che questa materia, che attiene alle iscritte agli elenchi anagrafici, merita una regolamentazione più ampia che verrà trattata quando si tratterà della materia del sussidio di disoccupazione nel settore agricolo, ciò che viene da più parti sollecitato.

Per quanto riguarda le pensionate, è già in atto una controversia tra l'Istituto di previdenza e le beneficiarie.

CALASSO. Non riguarda la legge n. 264 ma un decreto del Presidente della Repubblica.

ZANIBELLI. Il motivo della vertenza è quello. Anche da parte nostra, proprio come categoria, abbiamo presentato al Governo un esposto perché vorremmo che adottasse un provvedimento generale, per tutti, prima che venisse pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale.

Per il momento potremmo limitarci a presentare un ordine del giorno nel quale si invita il governo ad evitare di attendere la sentenza della Corte Costituzionale.

Vorrei far presente anche un'altra circostanza che si è determinata in una sola provincia, la provincia di Perugia, e che forma oggetto di un ordine del giorno che presenterò al Governo. È avvenuto che nella erogazione del sussidio straordinario di disoccupazione, l'anno scorso, esso venne concesso a tutte le lavoratrici perché risultava che avevano partecipato a due campagne ed erano,

perciò in regola con i termini prescritti dal decreto. Nel corso di un successivo accertamento, è però risultato che le industrie del tabacco in provincia di Perugia sono state immesse nell'obbligo di pagare il contributo per la disoccupazione soltanto nel 1958 e non nel 1957. È quindi vero che le lavoratrici hanno partecipato alle due campagne ma l'Istituto di previdenza ha rilevato che solo nel 1958 e non anche nel 1957 le industrie hanno pagato i contributi; ha quindi fatto sapere alle interessate che, non solo non può erogare il sussidio per il momento perché manca il decreto relativo ma che dovrà effettuare una rivalsa nei confronti delle lavoratrici che hanno riscosso sussidi l'annata scorsa. Vi è, quindi, un profondo malcontento nelle lavoratrici. D'altra parte questa obiezione poteva essere sollevata solo da parte dell'Istituto della previdenza perché le lavoratrici potevano essere non informate; la previdenza ha effettuato in ritardo questo accertamento di un elemento che è fondamentale.

Vorrei, quindi, pregare il Governo di intervenire affinché questa rivalsa non venga effettuata.

MAGNANI. Non ho molto da aggiungere a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi ed in particolare alle ragioni portate dal collega Calasso. Rilevo intanto che sul problema centrale, la commissione concorda come non poteva, del resto, non essere.

Per quanto riflette la questione dei contributi ho appreso con piacere quanto detto dall'onorevole Marotta, che, cioè essa non rappresenta un motivo assoluto. Credo che si possa arrivare anche alla determinazione che il requisito sia espresso in un contributo.

ZANIBELLI. Uno no, è impossibile.

MAGNANI. D'altra parte deve essere fatto un determinato lavoro ed allora non valgono più i tre o i due anni, i tre o i cinque contributi. Basta che vi sia una dimostrazione del lavoro compiuto, tanto più che si tratta di un sussidio straordinario.

Passiamo ora alle questioni più grosse, sollevate dall'onorevole Calasso.

La legge n. 264, al punto 5° dell'articolo 36 stabilisce che non hanno diritto di beneficiare di questo sussidio tutti coloro che beneficiano di sussidi, di indennità di integrazioni salariali o di pensioni, corrisposte a carico dello Stato, degli enti e degli istituti di previdenza, ecc., fatta eccezione per le pensioni di guerra. Non dice, quindi, che non hanno diritto al sussidio coloro che sono iscritti ma bensì coloro che beneficiano di altri diritti o di altre indennità; nel nostro caso, quando

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

chiediamo che vengano compresi a beneficiare del sussidio straordinario di disoccupazione coloro che sono anche iscritti negli elenchi anagrafici della agricoltura, facciamo quindi cosa giusta.

L'onorevole Calasso ha anche detto che le tabacchine sono, generalmente, incluse nella categoria degli eccezionali; ammesso anche questo non raggiungerebbero mai il requisito necessario per godere del sussidio di disoccupazione.

Proprio stando al punto quinto dell'articolo 36 noi stiamo nell'ambito della legge.

La presente legge viene a beneficiare le tabacchine; vi sono però altre lavoratrici, come per esempio quelle addette alle filande, che non raggiungono certamente il requisito necessario per il sussidio di disoccupazione ordinario, oggi, in molte zone e in molte industrie. Dico questo per sottolineare l'importanza del problema.

Per quanto riguarda le pensioni, se si tratta di pensioni di reversibilità, è evidente, anche a lume di buon senso, che esse non debbono essere computate e ciò non solleverebbe alcun problema in altri campi. Basta dire che le vedove tabacchine che percepiscono una pensione di reversibilità, hanno diritto a percepire questo sussidio.

Quindi, poiché siamo d'accordo sul principio generale, non dovremmo essere in disaccordo su questi elementi marginali. Occorre una legge completa che sodisfi nelle sue varie parti le esigenze di queste lavoratrici.

CALASSO. Desidero fare alcune precisazioni all'onorevole rappresentante del Governo. Nel mio precedente intervento, per desiderio di abbreviare, non ho rilevato a proposito delle pensionate che la vertenza portata dinanzi alla Corte Costituzionale non riguarda la materia che è oggetto di esame della Commissione, perché la legge 264 stabilisce l'esclusione dal sussidio straordinario e non dall'indennità e dal sussidio. Quindi la vertenza dinanzi alla Corte Costituzionale riguarda il decreto presidenziale n. 818, che allarga l'incompatibilità anche all'indennità normale. Chi ha impugnato il decreto presidenziale lo ha fatto perché in contrasto con la legge 264; invece noi chiediamo la modifica della 264, eppertanto non possiamo attendere le modifiche dal giudizio eventualmente favorevole da parte della Corte Costituzionale.

D'altra parte le pensionate — e mi riferisco alle pensionate di reversibilità — in seguito all'azione sindacale e all'azione parlamentare — precisamente un ordine del giorno che ebbi a presentare in occasione della discussione del

bilancio del 1956 — sono state oggetto di cure e di riconoscimento da parte dello stesso Governo, poiché fin dal 1957 è stato riconosciuto ad esse il diritto di optare per il sussidio o per la pensione. Così pure diversi decreti annuali di concessione di sussidi hanno considerato la posizione delle agricole.

Ora io non vorrei che la Commissione si trovasse su una posizione più arretrata di quella che è stata la posizione del Governo fin dal 1957 e precisamente di un Governo che era più contenuto, se non più avaro, nel concedere benefici.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La questione è già stata ampiamente trattata dai colleghi che sono intervenuti nella discussione. Le considerazioni fatte si possono dividere in due gruppi. Uno di carattere generale, l'altro di carattere particolare. Il primo riguarda una esigenza di modifica della legge 264 per quanto riguarda il sussidio straordinario di disoccupazione. Il Governo non ha difficoltà a fare questo esame, in quanto indubbiamente i dieci anni che sono passati, gli spostamenti che sono avvenuti e le norme che si sono succedute possono implicare la necessità di rivedere quella legge. Però, la revisione deve essere completa, considerando che se nel capo terzo della 264 ci sono i sussidi straordinari, nel capo secondo ci sono le indennità normali di disoccupazione e occorre quindi coordinare gli uni e le altre. Per le agricole è intervenuto un regolamento, che ha portato delle innovazioni, e bisogna tener conto di questo. Ci sono state delle modifiche nelle lavorazioni stagionali, quindi bisogna rivedere le norme relative. In questo esame, c'è da aggiungere, per obiettività, un argomento che non ho sentito trattare da nessuno: occorre cioè tener conto della ripercussioni economiche che tutti questi problemi hanno sull'andamento delle singole gestioni.

In questo quadro completo, una revisione della 264 può essere fatta, ma non può essere fatta in questo momento. È una materia nella quale l'attività del Parlamento e lo studio del Governo potranno permettere un esame che è delicato e complesso per i problemi che involge, mentre in questo momento ci si trova dinanzi all'urgenza di definire la materia in ordine al potere che ha il Governo di emanare dei decreti che concernono il sussidio straordinario.

L'orientamento del Governo è quindi di prendere in esame la proposta di legge pre-

sentata dagli onorevoli Marotta e Zanibelli per poter essere autorizzato ad emanare i decreti in base alle norme vigenti o in base a quelle che il Parlamento approverà. Invece, per quanto ho detto prima, la proposta di legge Calasso dovrebbe essere rinviata.

Però, anche sulla proposta di legge Marotta-Zanibelli il Governo ha delle perplessità. Le considerazioni che sono state fatte in questa sede hanno indotto il Ministero a venire incontro ad alcune esigenze che sono state prospettate, specialmente per quanto riguarda le lavorazioni stagionali, in modo da evitare quella specie di blocco che era costituito dalla legge 264, cioè il riferimento ai contributi alla data della emanazione della legge stessa. Quindi, pur essendo favorevole alla proposta di legge Marotta-Zanibelli, il Governo propone al testo della medesima qualche emendamento di forma e qualche altro non soltanto di forma, come quello relativo al periodo di riferimento per i contributi. Secondo il Governo i cinque contributi settimanali per gli operai e il contributo mensile per gli impiegati devono essere riferiti non al triennio precedente, ma al biennio. Ciò per una ragione di uniformità con quanto è stabilito per l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Pertanto, presento alla Commissione il testo di un nuovo articolo unico, che sostanzialmente rappresenta una variante al testo della proposta di legge Marotta-Zanibelli, in cui sono contenuti questi due concetti: che si tratta di disoccupazione dell'industria, determinata in conformità dell'articolo 76 del regio decreto n. 1827 del 1935, il che vuol dire disoccupazione stagionale; e che i contributi settimanali per gli operai e quello mensile per gli impiegati, versati nella assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, devono essere riferiti al biennio precedente al decreto di concessione.

PRESIDENTE. La situazione si presenta quindi in questi termini. Non si eccipisce gran che circa la necessità che le altre due questioni sollevate dalla proposta Calasso siano affrontate e risolte. Però, motivi d'urgenza e la stessa origine di questa discussione, legata in modo particolare al sussidio straordinario di disoccupazione, consiglierebbero di limitare il problema soltanto alla prima parte della proposta di legge Calasso e al testo della proposta di legge Marotta-Zanibelli.

A questo punto la procedura ci obbliga a scegliere una delle due proposte di legge per il passaggio agli articoli, perché esse non sono

similari e perché non sarebbe neppure possibile parlare di un testo concordato.

Inoltre c'è un testo sostitutivo presentato dal rappresentante del Governo a titolo di emendamento alla proposta di legge Marotta-Zanibelli.

Perciò la prima cosa che dobbiamo decidere è se considerare rinviati i due argomenti contenuti nei due articoli della proposta di legge Calasso, in modo da restringere la discussione alla modifica delle condizioni richieste per l'erogazione dei sussidi straordinari.

A questo punto debbo ricordare che sono state già assegnate in sede referente alla nostra Commissione la proposta di legge Pezzino e altri, relativa all'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e la proposta di legge D'Arezzo per le lavorazioni stagionali.

In queste condizioni, domando all'onorevole Calasso se consente al rinvio dei due argomenti che formano oggetto della sua proposta di legge, in attesa di riprenderli in esame nel quadro generale del coordinamento del sussidio ordinario nella sede più propria, che è quella della modifica organica della legge n. 264, per la quale non solo sono già state assegnate alla Commissione le due proposte di legge che ho indicato poco fa, ma anche il Governo mi pare che si sia da tempo impegnato alla revisione attraverso un proprio disegno di legge.

MAGLIETTA. Vorrei sapere che cosa s'intende per rinvio.

PRESIDENTE. Che quando si discuteranno la proposta di legge Pezzino e altri e la proposta di legge D'Arezzo, che hanno attinenza di materia, sarà possibile disciplinare il sussidio straordinario di disoccupazione in relazione al sussidio ordinario di disoccupazione, nel quadro della modifica della 264. Se poi il Governo interverrà con un suo disegno di legge, esamineremo anche questa posizione; in caso contrario andremo avanti con i progetti d'iniziativa parlamentare.

CALASSO. Con tutte le buone intenzioni del Presidente, delle quali non dubito, perché conosco la sua serietà, debbo rilevare che la prima proposta di legge riguardante questo problema è del 1954, quindi la soluzione si attende già da parecchi anni. D'altra parte io sono impegnato con moltissime lavoratrici interessate di portare avanti la questione e di chiedere anche il voto della Commissione per le pensionate e per le iscritte negli uffici anagrafici. Il Governo nel 1957 se non ha con-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

cesso proprio quello che oggi chiediamo, ha per lo meno riconosciuto la fondatezza del problema e in parte ha provveduto.

PRESIDENTE. Se ella insiste, sono costretto a mettere in votazione la scelta del testo per il passaggio agli articoli.

MAGLIETTA. Per evitare di pregiudicare la questione con un voto, che a noi darebbe la soddisfazione di vedere bocciata la nostra proposta di legge, ma porrebbe gli altri nell'antipatica posizione di averla bocciata, domando se sarebbe possibile sintetizzare in un ordine del giorno il parere comune della Commissione, dichiarando espressamente che le idee espresse nella proposta di legge Calasso sono considerate benevolmente dalla Commissione, ma che si considera l'opportunità di rinviarle ad una sede più adeguata, e cioè in occasione della prossima discussione sulle proposte di modifiche della legge n. 264.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanibelli ha già presentato un ordine del giorno in questo senso, che voteremo alla fine della discussione.

Quanto alla proposta di legge Marotta-Zanibelli, poiché il nuovo testo proposto dal Governo mi sembra più completo dal punto di vista tecnico, domando ai presentatori se hanno difficoltà a che il passaggio degli articoli avvenga sul testo del Governo.

ZANIBELLI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione proseguirà sul testo predisposto dal Governo.

(Così rimane stabilito).

L'articolo unico sostitutivo presentato dall'onorevole Sottosegretario è il seguente:

« I disoccupati dell'industria, determinati in conformità del secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1872, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati nella assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione ».

MAGLIETTA. Io non conosco a fondo il problema, ma vorrei domandare ai colleghi dell'altra parte se sono vere le considerazioni fatte dall'onorevole Calasso e se è vero che in

conseguenza dei fatti che si verificano in questi casi molte lavoratrici veramente disgraziate non riescono a fare che una settimana, una settimana e mezzo di lavoro.

MAROTTA VINCENZO. Le considerazioni dell'onorevole Calasso sono vere, ma è anche vero che ammettendo un solo contributo si creerebbero delle condizioni di favore. Poiché il decreto di concessione stabilisce che gli aventi diritto devono avere due campagne nell'ultimo triennio, un solo contributo non basterebbe.

CALASSO. Io ho ricordato che un decreto governativo stabiliva il sussidio con un solo contributo per 180 giorni.

MAROTTA VINCENZO. Ma eravamo nel 1947, quando non c'era la Costituzione.

PRESIDENTE. Il problema si pone in questi termini: la discussione sul biennio o sul triennio, su uno o cinque contributi, diventa inutile quando rimanga la condizione abituale stabilita dal decreto delle due campagne nell'ultimo triennio. Non resta quindi che domandare al rappresentante del Governo se intende mantenere o meno la condizione, divenuta prassi nell'emanazione dei decreti, delle due campagne nel triennio. Se il Governo ritiene di dover mantenere questa condizione, non c'è che da risolvere il problema con una votazione.

CALASSO. Ma è proprio il Governo che ha modificato la prassi a cui ella si riferisce. E se la prassi può essere modificata in un modo, la si può modificare anche in un altro. Sta di fatto che il Governo torna indietro di fronte alla prassi che ha mantenuto per moltissimi anni.

PRESIDENTE. Ritorna indietro per due motivi: un motivo l'ha accennato l'onorevole Sottosegretario, ed è rappresentato dallo stato della gestione finanziaria, per cui il Governo tende a regolarizzare il sistema, uscendo dallo straordinario ed entrando nell'ordinario. Il secondo motivo è quello di stabilire un certo equilibrio tra contributi e prestazioni, poiché se nel campo delle contribuzioni vengono annullati tutti i limiti e tutte le condizioni, mentre si allarga al campo delle prestazioni, le condizioni della gestione si aggravano ancora di più.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ha la possibilità di emanare i decreti o di non emanarli, per province o per lavorazioni. Poiché un decreto porta delle conseguenze di carattere economico, anche allargando quanto si vuole non si ottiene nessun risultato, perché è evidente che il numero dei beneficiari va

conguagliato a quello che è l'andamento sia della lavorazione sia della gestione. Con la formula proposta, il Governo ritiene di poter fare uso dei decreti andando incontro alle esigenze che sono state prospettate dagli onorevoli proponenti. Se invece si volessero fare maggiori concessioni, l'uso che il Governo deve fare dei decreti sarebbe più limitato.

Poiché la formula proposta dal Governo è stata studiata in relazione alle ripercussioni economiche che può avere, ritengo che essa permetta di adeguarsi alla realtà. Altre formule più larghe costringerebbero il Governo a fare un uso ristrettivo dei poteri che gli vengono affidati, con la possibilità di provocare altri inconvenienti.

PRESIDENTE. Quindi l'unica cosa da decidere è se accettare, secondo la formula del Governo, i cinque contributi settimanali se si tratta di operai e l'unico contributo mensile se si tratta di impiegati, in rapporto all'ultimo biennio.

MAGLIETTA. Se facessi la proposta di ridurre i cinque contributi a tre, lasciando il biennio, la mia proposta avrebbe speranza di essere accolta dai colleghi?

CALASSO. Sarebbe la prassi che ha mantenuto il Governo per tutti questi anni nei suoi decreti ministeriali.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario a questa proposta per i motivi già ampiamente esposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Maglietta, al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Zanibelli ha presentato il seguente emendamento: aggiungere il seguente articolo:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Do lettura del seguente ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Zanibelli e Marotta:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati approvando in

sede legislativa le proposte di legge nn. 339 e 332,

invita il Governo

ad impegnare l'I.N.P.S. a non effettuare, nei confronti delle lavoratrici del tabacco delle province di Perugia, la rivalsa dei sussidi di disoccupazione erogati nell'annata 1958 ».

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non conosco i precedenti, ma dalla esposizione fatta dall'onorevole Zanibelli ritengo di poter accettare l'ordine del giorno se le considerazioni da lui svolte sono fondate.

PRESIDENTE. Con questa dichiarazione resta accettato dal Governo l'impegno contenuto nell'ordine del giorno che pongo in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura di un altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli Zanibelli, Marotta e Calasso:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati nell'approvare in sede legislativa le proposte di legge nn. 333 e 332,

invita il Governo

ad esaminare il problema della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione in favore degli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli che non percepiscano l'indennità ordinaria di disoccupazione spettante ai lavoratori dell'agricoltura ed in favore di coloro che beneficiano di pensioni di reversibilità e sono in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge 264 ».

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo lo accetta come invito a studiare il problema.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere (350); e dei deputati Tognoni ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

ed altri: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere » e Tognoni ed altri: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, un Comitato ristretto è stato incaricato del coordinamento e della stesura di un nuovo testo. Detto nuovo testo è stato minuziosamente e particolareggiatamente concordato da detto Comitato ristretto.

TOGNONI. Non concordato. Abbiamo delle obiezioni di principio.

PRESIDENTE. L'onorevole Buttè, relatore ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

BUTTÈ, *Relatore*. Molto brevemente perché conviene giungere al nocciolo della questione.

Si tratta, in fondo, di stabilire su quali soggetti deve ricadere il maggior onere finanziario relativo alla prevista riduzione della età pensionabile.

Secondo le statistiche, controllate anche dai colleghi, il settore minerario attualmente ha una consistenza numerica di 50 mila lavoratori compresi i cavaatori.

Il quesito da risolvere comporta innanzi tutto la riduzione della attuale misura di pensione conseguibile a 60 anni, dell'importo di lire 160 mila annue, ad una cifra di lire 132 mila annue corrispondente ai sensi delle norme vigenti, alla pensione che si conseguirebbe a 55 anni. Ma poiché noi dobbiamo concedere a coloro che intendano avvalersi della facoltà dell'anticipazione del pensionamento, la stessa pensione che avrebbero conseguito qualora fossero andati in quiescenza al compimento del 60 anno di età, si rende altresì necessario provvedere alla integrazione della differenza, che è di circa 28 mila lire annue *pro capite*.

La spesa totale, riferita al numero dei pensionabili, che si presume possa essere determinato in 8.550 unità, si aggira intorno al miliardo e mezzo di lire; esattamente lire un miliardo 440 milioni. Si tratta ora di vedere a chi addossare questo onere abbastanza cospicuo.

Da alcune parti è stato chiesto per ragioni che sono estranee allo strumento tecnico predisposto dalla legge, che, in linea principale, questo miliardo e mezzo sia addossato all'intero settore industriale per sgravare il settore minerario che si trova in particolari difficoltà: questo è il primo punto di dissenso, perché è chiaro che questa impostazione trascinerebbe con sé una serie di altre richieste e

rivendicazioni che evidentemente non potrebbero essere misconosciute e che, nel contempo, non potrebbero essere accettate senza scardinare i principi che regolano il nostro sistema previdenziale.

Il far gravare il maggior onere sul solo settore minerario, comporta un altro problema. Secondo il testo predisposto praticamente i lavoratori di superficie o delle cave non beneficerebbero dell'anticipamento dell'età pensionabile, salvo un numero irrisorio di lavoratori che potrebbe usufruire dei vantaggi concessi dalle norme transitorie; è stato allora da alcuni sollevato il quesito se questi lavoratori di superficie debbono concorrere, per solidarietà, a versare dei contributi che andrebbero esclusivamente a favore dei lavoratori di sotterraneo.

Alcuni sindacalisti hanno a tal proposito richiesto che vengano esclusi dalla contribuzione i lavoratori di superficie e che l'onere sia ripartito fra datori di lavoro e lavoratori di sotterraneo nella misura rispettivamente di tre quarti e un quarto.

Anche questo è un altro punto di esaminare e, se non si risolve questo problema, non si può mettere in moto il meccanismo previsto dalla proposta di legge che, nella sua stesura, salvo la questione finanziaria, è stato accettato.

Il pensiero del relatore è ortodosso nel senso che, posta una assicurazione generale a cui provvedono gli imprenditori, i lavoratori e lo Stato, le particolarità di un determinato settore produttivo debbono essere sopportate dal settore stesso; quindi, costituzione di una cassa speciale che amministri questa maggiore contribuzione richiesta al settore interessato e la eroghi secondo determinate norme.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e riassumo brevemente. Si dà per accertato che la formulazione tecnico-organizzativa del provvedimento trova concorde la Commissione. Rimangono in sospenso le seguenti questioni:

1°) per la composizione del comitato di vigilanza rimane scoperta la voce relativa al numero dei rappresentanti dei datori di lavoro ed al numero dei rappresentanti dei lavoratori;

2°) rimane inoltre scoperta tutta la questione dell'onere finanziario la quale a sua volta si distingue nelle seguenti successive enunciazioni:

a) si domanda se si deve nella fattispecie di questo settore mantenere la tradizionale distinzione dei due terzi a carico dei da-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

tori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, oppure se questa distribuzione tradizionale deve essere modificata;

b) dato per pacifico questo concetto di distribuzione, a chi si carica la parte relativa ai datori di lavoro? soltanto sul settore minerario o su tutto il settore industriale?

c) la parte che sarà addossata ai lavoratori deve essere riversata su tutti i lavoratori del settore interessato, oppure soltanto su coloro i quali — essendo nelle condizioni di beneficiare del provvedimento perché hanno compiuto un certo numero di anni in sotterraneo oppure perché essendo in sotterraneo si trovano nelle condizioni migliori per fruirne — sono più direttamente interessati al problema?

MAGLIETTA. Mi permetto far osservare che allo stato attuale delle cose e per accelerare la discussione, se il Governo fosse disposto ad anticiparci almeno in linea di massima la sua opinione sull'argomento, ci consentirebbe di guadagnare tempo orientandosi su argomenti specifici, anche se sugli stessi si può divergere o consentire.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sostanzialmente è l'articolo 8 che è controverso. Ora, poiché l'articolo 8 è stato formulato anche con l'assistenza del Governo, il Governo su di esso articolo è sostanzialmente d'accordo. Detto questo, desidererei conoscere qualche parere degli onorevoli membri della Commissione in merito.

BETTOLI. Devo dire innanzitutto che gli articoli 1 e 8 del nuovo testo sono tra di loro in contraddizione; in secondo luogo devo aggiungere che con un simile provvedimento noi faremmo pagare le quote a tutte e tre le categorie del settore. Ciò forse risponderebbe ad un principio di solidarietà e tale principio è giusto fin che volete, ma, a mio avviso, non si può dire, ad esempio, ai cavaatori, i quali stanno chiedendo la riduzione dell'età pensionabile ed hanno già ottenuto la riduzione dell'orario di lavoro, perché l'attività da loro svolta è molto gravosa, che sono obbligati a pagare le quote di una maggiore contribuzione senza ricevere in cambio la pensione anticipata. Una posizione di questo genere non sarebbe assolutamente giusta!

È giusto, invece, far pagare i beneficiari della legge nella misura che sarà stabilita (non importa la sua entità in quanto su questo punto è facile trovare un accordo), ma non è possibile escludere dai benefici della legge i cavaatori di marmo. Se così facessimo, quale prestigio ne deriverebbe al Parlamento nelle

zone di Massa e Carrara? In sostanza, se noi approvassimo il provvedimento con le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 8, faremmo certamente una legge ingiusta ed impopolare.

PRESIDENTE. Onorevole Bettoli, il problema non è impostato sul principio della solidarietà. Il concetto è un altro. Tutti questi lavoratori sono chiamati a contribuire perché sono obbligatoriamente iscritti alla gestione speciale che dà loro la possibilità di acquisire un diritto potenziale. Esistono coloro che hanno un diritto attuale perché hanno raggiunto i cinque anni ed esistono anche coloro che hanno un diritto potenziale in virtù del principio dell'intercambio tra i lavoratori dei vari settori, principio al quale voi della sinistra avete per primi aderito.

TOGNONI. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che diverge dal testo che è ora sottoposto al nostro esame, tuttavia la questione principale, al punto in cui ora ci troviamo, resta sempre quello del finanziamento. Voglio cioè dire che il punto chiave resta quello di stabilire chi deve pagare. È anche vero quanto ha affermato poco fa il nostro Presidente, in quanto effettivamente il nuovo testo permette un maggiore allargamento del campo di applicazione della legge.

Il punto controverso consiste nel fatto che, quando ci si riferisce agli esterni ed agli interni delle miniere il problema assume un aspetto, mentre, quando ci si riferisce ai cavaatori, ne assume uno del tutto diverso. È addirittura impensabile, infatti, che un cavatore possa far valere, nel corso della sua attività, 5 anni di lavoro di sotterraneo. Tra i 22 mila cavaatori, soltanto qualche unità potrà trovarsi in queste condizioni, di modo che se il ragionamento, ripeto, è valido per gli esterni delle miniere, fra i quali l'intercambio nelle rispettive lavorazioni è più che possibile, non è tale per i cavaatori. Per questo motivo noi non possiamo far pagare anche i cavaatori. Su questo punto io concordo con quanto ha affermato qualche istante addietro il collega Bettoli. Il principio della solidarietà, onorevoli colleghi, è giusto, ma esso assume un carattere diverso quando si traduce in cifre. Che cosa avverrebbe, infatti, accettando l'articolo 8? Che i minatori di fondo pagherebbero 1.300 lire al mese ed i minatori in superficie 650 lire, cosa molto gravosa quando è a tutti noto che quest'ultima categoria ha un salario mensile aggirantesi sulle 27-28 mila lire. Il principio sarebbe accettabile qualora si parlasse di 100 lire mensili, cioè una cifra simbolica sopportabile dalla categoria.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

Si è anche proposto di conservare il principio della proporzione. Anche in questo caso però il problema diventa una questione di cifre in quanto, a prescindere dalla percentuale e dalla proporzione, si tratterebbe di 2.000 lire mensili, in quanto 4.000 lire sarebbero sopportate dal datore di lavoro e le rimanenti 2.000 lire dal lavoratore. In questi giorni ho preso contatti con i lavoratori ed ho potuto rendermi conto che la cifra che si vuole far loro pagare è veramente esagerata. Perché ho fatto riferimento alle cifre? Perché indubbiamente esse influiscono sulle decisioni di carattere generale.

Concludendo, al punto in cui le cose sono giunte, il Governo dovrebbe dirci qualcosa di nuovo. L'urgenza di questo provvedimento, onorevoli colleghi, è scaturita dalle vertenze sindacali che hanno travagliato il settore minerario e che si sono protratte per settimane ed a volte per mesi presso il Ministero del lavoro; del resto esiste un impegno, se non addirittura scritto, morale da parte del Governo per venire incontro a questi lavoratori che hanno compiuto i 55 anni, che hanno i requisiti richiesti, che sono stati licenziati e che aspettano da tempo la pensione.

La medesima situazione si è verificata all'Amiata dove la vertenza si protrae da mesi e le trattative si rinviavano di mese in mese.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quanto ella afferma, onorevole Tognoni, non è corrispondente al vero. La vertenza dell'Amiata è stata risolta il giorno 8 luglio ed è stato rinnovato il contratto.

TOGNONI. Per risolvere la situazione il Governo deve dire qualcosa.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dire o dare?

TOGNONI. Dire per dare, onorevole Sottosegretario! Nelle trattative ufficiose che si stanno svolgendo in sede sindacale risulterebbe che tutti i sindacati, la C.G.I.L. e la C.I.S.N.A.L. compresa, hanno espresso l'opinione di far gravare eventualmente l'onere anche al di fuori del settore. Ecco perché la soluzione del problema è indirettamente legata alla conoscenza degli avvenimenti in sede sindacale.

Il problema è grosso e le affermazioni del relatore sono vere in quanto è logico che a sopportare l'onere di determinati vantaggi sia la categoria che ne usufruisce, però, tenendo presente la situazione esistente nel settore, non si potrebbe trovare un sistema diverso? Per fare ciò noi dovremmo partire dalla situazione eccezionale in cui versa il settore delle

miniere e dovremmo tener conto, come ha giustamente ricordato l'onorevole Rapelli, degli interessi che quivi convergono.

MAGLIETTA. A puro titolo indicativo, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se sia possibile, stante il fatto che le aziende minerarie hanno bisogno di una concessione e stante il fatto che per altri settori abbiamo preso in considerazione l'opportunità di estendere la sfera dei contribuenti, guardare un po' al di fuori dei margini ristretti degli interessi operanti nell'ambito delle aziende.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e la situazione creatasi non credo sia il caso di continuare la discussione. Non sarebbe infatti consigliabile affrontare il grave problema in uno scorcio di seduta. D'altra parte l'onorevole Sottosegretario ha un impegno indilazionabile al Ministero. Proporrei pertanto, se non ci sono obiezioni, di iscrivere il seguito della discussione al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta di mercoledì. Avremo così modo di affrontare meglio il problema e daremo altresì all'onorevole Sottosegretario il tempo per esaminare più compiutamente il provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle due proposte di legge, testé approvate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle due proposte di legge:

MAROTTA VINCENZO e ZANIBELLI: « Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (339);

CALASSO ed altri: « Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente norme sul collocamento e l'assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati » (332):

Presenti	29
Votanti	29
Astenuti	0
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Berloff, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Calasso, Calvi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Delle Fave, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Foa, Gitti, Maglietta, Magnani, Nucci, Penazzato, Rapelli, Repossi, Sabatini, Savoldi, Scarpa, Sulotto, Tognoni, Venegoni e Zanibelli.

È in congedo:

Feroli.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI